



Regione Autonoma della Sardegna

Presidenza Servizio Elettorale Regionale

Prot. N.7851

Cagliari, 11 maggio 2005

Risposta al foglio N.

del Allegati N.

Oggetto: Referendum regionale 2005
Disposizioni in materia di propaganda elettorale

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, . 412/1991

Numero pagine trasmesse: 7

Ai Signori Sindaci

Ai Responsabili degli Uffici
Elettorali dei Comuni della
Sardegna

LORO SEDI

e, p.c. Ai Dirigenti dei Servizi
Elettorali delle Prefetture di

- CAGLIARI
- SASSARI
- NUORO
- ORISTANO

In vista delle prossime consultazioni referendarie regionali del 12 e 13 giugno 2005 si ritiene necessario rendere note alcune disposizioni in materia di propaganda elettorale.

Adempimenti dei Comuni

L'articolo 1, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, recante "*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*", successivamente integrata ed aggiornata (in particolare dalla legge 24 aprile 1975, n. 130) prevede, com'è noto, che l'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda elettorale sia effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune.



Per la individuazione dei soggetti legittimati a presentare le predette domande si rinvia a quanto indicato nel circolare del 9 maggio 2005 (n° di protocollo 7676). Si ricorda che, in virtù di quanto previsto dall'art.19 della legge 352 del 1970, a tale elencazione si dovrà fare riferimento, anche, per quanto concerne la designazione dei rappresentanti che potranno assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi e alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum.

L'articolo 2, primo comma, della citata legge 212/1956, come modificato dall'articolo 2 della legge 130/1975, stabilisce che la Giunta comunale, tra il 33° e il 31°giorno precedente le consultazioni (**e cioè tra mercoledì 10 e venerdì 12 p.v.**), provvede a delimitare, ripartire ed assegnare appositi spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda.

Si precisa che nei Comuni interessati dalle consultazioni elettorali amministrative, che si sono tenute in data 8 e 9 maggio 2005, sino alla proclamazione del nuovo Sindaco e alla nomina della nuova Giunta, gli adempimenti posti in capo alla Giunta comunale dovranno essere comunque assicurati, in quanto atti dovuti, dai segretari comunali.

NORME IN MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE

Per quanto riguarda la normativa disciplinante il regime della propaganda elettorale, particolare rilievo assume la legge 4 aprile 1956, n. 212 e la legge di modifica 24 aprile 1975, n. 130, finalizzate da un lato a porre tutti i competitori in condizione di parità fra loro, dall'altro a scoraggiare tutte le forme di propaganda particolarmente costose e spettacolari.

La campagna elettorale ha inizio il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, cioè venerdì 13 maggio 2005.

Propaganda mediante il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico

Da tale giorno, l'art. 6 della legge 212/1956 stabilisce che sono vietati il lancio (cioè lo sparpagliare confusamente dall'alto) o il getto (cioè il buttar via in qualunque direzione) di volantini in luogo pubblico (cioè vie e piazze con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili) o aperto al pubblico (come pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri). Dalla formulazione della norma, si deduce che la distribuzione dei volantini stessi deve ritenersi ammessa.

Propaganda mediante affissione

In tale periodo, sono, altresì, vietate ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, quali ad esempio quella a



mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.

Costituiscono affissioni di propaganda elettorale gli stampati, i giornali murali od altri manifesti di propaganda, finalizzati, direttamente o indirettamente, a determinare la scelta elettorale (art. 1, 1° e 2° comma della legge 212/1956). Da questo divieto, per ovvi motivi, devono ritenersi, invece, escluse le insegne dei partiti politici.

Alla luce di questa disposizione e, più in generale, del regime delle affissioni, è da considerarsi proibita anche l'esposizione di materiale fotografico, che per il suo contenuto, realizzi fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli appositi spazi predisposti a cura dei Comuni.

Devono ritenersi mezzi di propaganda elettorale mediante affissione:

- a) gli stampati di qualsiasi genere inerenti, direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale;
- b) gli stampati recanti la sola indicazione di denominazione di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
- c) gli altri tipi di stampe, vignette, disegni redatti anche a mano, fotografie, figure allegoriche, riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca interna ed internazionale od altro, che possano contenere qualsiasi riferimento, anche indiretto, alla propaganda elettorale;
- d) le strisce con la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
- e) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di simboli di partiti, anche non partecipanti alla competizione elettorale, di contrassegni di liste o di candidature;
- f) gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

E' noto che le affissioni del materiale di propaganda elettorale deve avvenire negli appositi spazi assegnati a tal fine dalla Giunta comunale, ai promotori del referendum, ai partiti e gruppi politici che abbiano presentato richiesta, nonché ai cosiddetti fiancheggiatori. Conseguentemente, dal momento dell'assegnazione degli appositi spazi, per la propaganda elettorale e fino alla chiusura delle votazioni **sono vietate:**

- a) l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei diritti
- b) l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico, con l'eccezione di quotidiani e periodici;



- c) l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo;
- d) le iscrizioni murali e le iscrizioni su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni, oltre che su monumenti e opere d'arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sul piano inferiore dei balconi ecc.

Si ricorda, anche, che le pubblicazioni effettuate in occasione delle ricorrenza della Festa della Repubblica (2 giugno), purché strettamente attinenti alla ricorrenza suddetta, non costituiscono forma di propaganda elettorale e, pertanto, dovranno essere affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda.

Propaganda mediante figure luminose mobili

Durante i trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, l'art. 6 della legge 212/1956 vieta la propaganda eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose; deve ritenersi, invece, consentita quella non luminosa eseguita con mezzi mobili.

Propaganda fonica su mezzi mobili

Si rammenta che durante il periodo di campagna elettorale, la pubblicità fonica su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, a quella del Prefetto. Detta forma di propaganda deve essere svolta secondo i termini e le modalità previste nell'art.7 della legge 24 aprile 1975, n.130.

Riunioni di propaganda elettorale

Dal giorno di inizio della campagna elettorale (trentesimo giorno antecedente quello della votazione), ai sensi dell'art.7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n.130, possono tenersi, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, riunioni elettorali senza l'obbligo di darne preavviso al Questore almeno tre giorni prima. In ogni caso, i promotori delle riunioni elettorali devono ottenere il nulla osta del comune per l'occupazione di suolo pubblico (vie o piazze).

Si ricorda infine, che a partire dalla ore 0,01 del venerdì precedente il primo giorno della votazione, non sono consentiti né comizi né riunioni di propaganda elettorale in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.



La propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quello della votazione.

Affinché nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione non siano turbate le operazioni dei vari uffici elettorali e l'espressione del voto, la legge vieta alcune forme di propaganda; in particolare, ai sensi dell'art. 9 della legge 212/1956, in queste giornate sono vietati l'affissione di nuovi stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda elettorale.

Il divieto riguarda le nuove affissioni negli appositi spazi approntati dai Comuni, dato che le affissioni in altri spazi sono proibite. Deve invece ritenersi ammessa la nuova affissione di giornali quotidiani e periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico. In questi giorni sono altresì vietati anche i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

I giorni della votazione, oltre alle forme di propaganda vietate anche nel giorno precedente e sopra riportate, è vietata ogni forma di propaganda nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. E' evidente che la norma riguarda anche la propaganda svolta nei locali del seggio o in quelli adiacenti.

SANZIONI

Infine, si ricorda che le leggi 212/1956 e 130/1975 contemplano sanzioni per le violazioni alla disciplina della propaganda elettorale; tali sanzioni sono state, tuttavia, depenalizzate dalla legge 515/1993.

Per quanto concerne le singole fattispecie, si evidenzia quanto segue:

- le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 212/1956 (relative al lancio di volantini e al divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso e di propaganda luminosa mobile) sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a 1.032,00;

- alla stessa sanzione soggiace, a norma dell'art. 8, primo comma, della legge 212/1956, *“chiunque sottrae o distrugge stampati...o manifesti di propaganda elettorale...o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale...o, non avendone titolo, affigge stampati...o manifesti negli spazi suddetti”*;

- la stessa sanzione si applica, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge 212/1956, nel caso di affissione di stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi, ovvero di iscrizione murali e sui fondi stradali, rupi, argini, palizzate o recinzioni.

- le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge 212/1956 (divieto di propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli destinati alle votazioni) e all'art. 7, secondo comma, della legge 130/1975 (relative all'uso di altoparlanti su



mezzi mobili) sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 ad Euro 1.032,00.

Con riguardo alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, si rinvia alla legge 689/1981, precisando che compete ai Comandi di Polizia Municipale (ed agli organi di P.S.) l'accertamento, la contestazione e notificazione delle violazioni in materia di propaganda elettorale. In caso di mancata oblazione nei termini o in caso di ricorso gerarchico, il verbale di contestazione verrà trasmesso alla Prefettura competente, per l'irrogazione della sanzione.

Con l'occasione, si sottolinea che, secondo la Corte di Cassazione, I Sezione civile, n. 9935 del 20 luglio 2001, il committente responsabile *“se risponde dei contenuti della propaganda, non è automaticamente responsabile per l'affissione dei manifesti salvo che non si provi un rapporto diretto d'incarico dato da lui agli attacchini per l'affissione vietata”*.

Prescindendo dalle sanzioni amministrative a carico dei responsabili, i Comuni devono provvedere a rimuovere subito il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi ha titolo; in tal caso, le spese sostenute dal Comune per la suddetta rimozione sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 515/1993.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della citata legge n. 28/2000, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di comunicazione e propaganda

Per le iniziative di propaganda che saranno intraprese da partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori, ecc. anche in occasione del referendum in oggetto, si richiama l'attenzione sulle prescrizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, rispettivamente, del 12 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, e del 3 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2005, recanti *“Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica”*.



Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 28/2000, e quindi **a partire da sabato 28 maggio 2005**, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle consultazioni popolari e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Il Direttore del Servizio

Dr. Vincenzo Roggero